

Allegato sub A) al rep. 57516/42453

**STATUTO DELLA FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
PORDENONESE ETS**

Articolo 1

Denominazione

1. La "FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE ETS" mira a conservare nel tempo gli scopi di mutualità, altruistici e di sostegno e promozione del territorio.
2. La Fondazione è una persona giuridica privata senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Essa è regolata dalla legge e dalle norme del presente statuto.
3. L'ente fondatore è la BCC PORDENONESE.

Articolo 2

Sede

1. La Fondazione ha sede in Azzano Decimo, via Don Bosco 2.

Articolo 3

Scopo

1. Con riferimento principale al territorio pordenonese, ma anche a servizio delle comunità limitrofe, con particolare riferimento al Veneto e al Friuli Venezia Giulia, nonché a sostegno di iniziative estese all'intero territorio nazionale ed internazionale, la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, il miglioramento delle condizioni morali, culturali, psicofisiche, ambientali ed economiche delle comunità locali attraverso il sostegno di attività di interesse generale nei seguenti settori:
 - a) famiglia e valori connessi;
 - b) crescita e formazione giovanile;
 - c) educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
 - d) volontariato, filantropia e beneficenza;
 - e) religione e sviluppo spirituale;
 - f) assistenza agli anziani e alle persone prive in tutto o in parte di autonomia, anche mediante la promozione di istituzioni assistenziali specifiche, quali gli amministratori di sostegno, nonché mediante l'organizzazione di trasporti assistenziali anche convenzionati;
 - g) diritti civili;
 - h) sicurezza alimentare e agricoltura di qualità;
 - i) sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
 - l) protezione dei consumatori;
 - m) protezione civile;
 - n) salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
 - o) attività sportiva;
 - p) prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
 - q) patologia e disturbi psichici e mentali;
 - r) ricerca scientifica e tecnologia;
 - s) protezione e qualità ambientale;
 - t) arte, attività e beni culturali.

2. L'elencazione deve intendersi meramente esemplificativa e non tassativa; in concreto, quindi, la Fondazione opera in via esclusiva o prevalente mediante il sostegno di attività di interesse generale nei settori individuati ogni triennio dall'Organo di Indirizzo, assicurando singolarmente e nel loro insieme l'equilibrata destinazione delle risorse.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti

delle attività di interesse generale di cui all'art. art. 5 del D. Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 25 dicembre 2007, n. 244;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Articolo 4

Ambiti operativi

1. Per le finalità di cui all'art. 3, la Fondazione può compiere, in via secondaria e strumentale, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, nonché dell'economicità della stessa, ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare e immobiliare per il perseguimento dei propri fini statutari, nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs 117/2017, dalla legge, nonché dal presente statuto.
2. La Fondazione può possedere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che esercitino imprese strumentali al raggiungimento dei propri fini statutari.
3. Essa può esercitare attività d'impresa con contabilità separata solo se strettamente strumentale ai fini statutari ed esclusivamente nei settori individuati dall'organo di indirizzo.
4. La Fondazione può perseguire i propri fini istituzionali anche attraverso l'acquisto di beni da concedere in godimento (con o senza corrispettivo) ad enti ed istituzioni pubbliche e private, associazioni ed organismi pubblici e privati.

Articolo 5

Modalità operative

1. La Fondazione opera nel rispetto di regolamenti interni proposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Organo di Indirizzo, che disciplinano le modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati nello statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
2. Ai regolamenti interni viene demandata anche la disciplina specifica in materia di programmazione triennale dell'attività della Fondazione

Articolo 6

Organi

Sono organi della Fondazione:

- l'Organo di Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;

- il Collegio Sindacale.

2. All'Organo di Indirizzo sono riservate le funzioni di indirizzo della Fondazione; al Consiglio di Amministrazione sono riservate le funzioni di gestione; al Collegio Sindacale sono riservate le funzioni di controllo.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e funzioni di disciplina delle adunanze degli organi collegiali, ad esclusione del Collegio Sindacale.

Articolo 7

Requisiti generali di onorabilità e professionalità

1. I componenti degli organi della Fondazione debbono essere cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità, annoverabili tra le persone più rappresentative delle categorie economiche e professionali e dei settori di attività istituzionale della Fondazione e dotati di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

2. Le cariche di componente dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza penale irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

3. Le cariche di componente dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lett. c) nn. 1) e 2)

non rilevano se inferiori a un anno.

4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente comma 1, lett. c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al comma 2, con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 19, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, da ultimo sostituito dall'art. 3 delle legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche e integrazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

5. I componenti degli organi della Fondazione devono essere in possesso di comprovate competenze ed esperienze in materie inerenti ai settori d'intervento o funzionali all'attività della Fondazione o aver maturato una concreta esperienza operativa attinente ai settori medesimi nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico, ovvero aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

Articolo 8

Regole generali di incompatibilità, decadenza e sospensione

1. I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di interventi della Fondazione stessa a loro diretto ed esclusivo vantaggio, mentre sono consentiti quelli finalizzati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

2. Non possono essere ricoperte contemporaneamente da uno stesso soggetto due o più delle seguenti cariche: componente dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

3. Non possono ricoprire la carica di componenti di un qualsiasi organo della Fondazione:

- a) i soggetti titolari di cariche pubbliche, che svolgano funzioni non compatibili con la qualità degli organi della Fondazione o che svolgano incarichi professionali continuativi e retribuiti per la Fondazione; per soggetti non compatibili con la qualità degli organi della Fondazione, si intendono i senatori ed i deputati, i Ministri ed i Sottosegretari della Repubblica, i magistrati, anche delle giurisdizioni amministrative e contabili, il Presidente e gli assessori di Giunta Regionale e Provinciale, i consiglieri Regionali e Provinciali, nonché i sindaci e gli assessori degli altri enti locali territoriali;
- b) i dipendenti e gli amministratori degli enti, degli organismi, delle associazioni ed istituzioni ai quali spettano poteri di designazione di cui all'art. 12 che segue;
- c) coloro i quali non posseggono i requisiti stabiliti con

apposito regolamento dell'Organo di Indirizzo ed i dipendenti della Fondazione o delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate.

4. Sono fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi e dai regolamenti tempo per tempo vigenti.

5. In caso di incompatibilità sopravvenuta, l'interessato deve, entro venticinque giorni, optare tra le cariche incompatibili, dandone informazione all'organo di appartenenza.

6. In difetto verrà dichiarato decaduto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

7. Decadono da ogni carica statutaria ricoperta nella Fondazione:

a) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che vengano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità legale, nonché i soggetti beneficiari di amministrazione di sostegno;

b) coloro i quali instaurino liti con la Fondazione o le società partecipate o cagionino ad esse danni o perdite;

c) i componenti di un organo collegiale che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre adunanze ordinarie consecutive;

d) coloro che abbiano perduto i requisiti di cui all'art. 7 o non abbiano rimosso le incompatibilità di cui al presente articolo;

e) coloro che presentino dimissioni dalla carica, che avranno effetto dalla data di ricevimento da parte del Presidente della relativa comunicazione scritta.

8. Coloro che vengano dichiarati decaduti o dimissionari non sono rieleggibili nel mandato successivo.

9. Ciascun organo determina con apposito regolamento le modalità di sospensione dalla carica.

Articolo 9

Procedure generali per la verifica dei requisiti

1. Ciascun componente degli organi della Fondazione ha l'obbligo di comunicare immediatamente le cause di decadenza e sospensione nonché delle incompatibilità che ritiene lo riguardino all'organo di appartenenza.

2. In casi di gravi violazioni degli obblighi di comunicazione, ciascun organo, sentito il Collegio Sindacale, adotta in relazione alla gravità dell'evento le sanzioni del richiamo, della censura e della sospensione, e può comminare la sanzione della decadenza dalla carica.

3. Ogni organo collegiale accerta il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e la inesistenza di cause di incompatibilità dei propri componenti entro 30 giorni dalla nomina ed assume i conseguenti provvedimenti.

4. L'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità e della inesistenza di incompatibilità dei componenti non sospende l'immissione nella carica.

5. Il Presidente effettua le segnalazioni relative alla sussistenza di cause di decadenza e sospensione, e di cause di incompatibilità al Consiglio di Amministrazione, che adotterà entro 30 giorni gli opportuni provvedimenti.

6. Il soggetto nominato per il quale sia accertata una condizione di incompatibilità deve comunicare entro 15 giorni l'avvenuta rimozione dell'incompatibilità medesima; l'accertamento del perdurare dell'incompatibilità oltre detto termine è causa di decadenza automatica dalla carica.

Articolo 10

Conflitto d'interesse

1. I componenti degli organi collegiali che si trovino per qualsiasi causa in conflitto d'interessi con la Fondazione devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed al Collegio Sindacale, ed astenersi da ogni attività deliberativa della Fondazione medesima.

2. Il Presidente effettua le segnalazioni relative alla sussistenza di possibili conflitti d'interesse al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

3. In casi di gravi violazioni degli obblighi di comunicazione ed astensione di cui ai commi precedenti, ciascun organo, sentito il Collegio Sindacale, adotta in relazione alla gravità dell'evento le sanzioni del richiamo, della censura e della sospensione, ed in caso di permanenza del conflitto di interessi per più di una seduta, può comminare la sanzione della decadenza dalla carica.

Articolo 11

Componenti dell'organo d'indirizzo

1. Il numero dei componenti dell'Organo di Indirizzo è di 27 (ventisette), dei quali:

- 20 (venti) nominati dall'Ente Fondatore e suoi futuri successori;

- 7 (sette) cooptati dai 20 (venti) così nominati tra i soggetti designati da organismi, enti, associazioni ed istituzioni espressivi delle realtà locali, secondo le modalità di cui al successivo art. 12.

Almeno due terzi dei componenti dell'Organo di Indirizzo devono essere residenti da almeno tre anni nei territori di operatività dell'Ente Fondatore e suoi futuri successori.

2. L'Organo di Indirizzo può operare pienamente e legittimamente nell'ambito delle proprie attribuzioni quando siano nominati almeno 20 (venti) componenti.

3. I componenti dell'Organo di Indirizzo non hanno diritti, né sul patrimonio, né sulle rendite della Fondazione e non rappresentano il soggetto che li ha designati.

4. I componenti dell'Organo di Indirizzo durano in carica per tre anni dalla data di nomina e possono essere rieletti per due soli ulteriori mandati consecutivi.

Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non

inferiore alla metà del tempo previsto.

5. In caso di cessazione dalla carica di un componente dell'Organo di Indirizzo nominato dall' Ente fondatore e suoi futuri successori, quest'ultimo dovrà senza indugio provvedere alla nomina di un nuovo componente in sostituzione di quello cessato; rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del mandato del componente cessato.

6. In caso di cessazione per qualsiasi causa dei componenti cooptati, i medesimi enti che li avevano originariamente designati provvedono, su invito del Presidente, ad una nuova designazione nei modi di cui al successivo art. 12. I componenti così cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del mandato del componente cessato.

Articolo 12

Designazione

1. Ciascuno dei seguenti enti designa una terna di candidati tra i quali viene cooptato un componente dell'Organo di Indirizzo:

- Comune di Pordenone;
- Comune di Pravisdomini;
- Comune di Azzano Decimo;
- Comune di San Quirino;
- Comune di San Donà di Piave;
- Comune di Monastier di Treviso;
- Comune di Treviso.

2. Novanta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente invita ciascun ente con potere di designazione a trasmettere per ogni componente di sua competenza una terna di candidati in ordine alfabetico, dotati dei requisiti di cui al presente statuto ed ai regolamenti emanati in esecuzione dello stesso. In difetto di tali requisiti, la designazione si considera non effettuata, ai sensi del successivo comma tre.

In caso di cessazione anticipata, entro quindici giorni dall'evento il Presidente invita l'ente che ha designato il componente cessato a trasmettere una nuova terna di candidati.

3. I soggetti esercitano il potere di designazione entro 45 giorni dalla data di richiesta da parte del Presidente; trascorso tale termine, entro quindici giorni successivi il Presidente invita il Prefetto di Pordenone a provvedere alla designazione nei 30 giorni successivi al predetto invito.

4. Le terne, corredate dall'indicazione dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire all'Organo di Indirizzo.

5. I componenti nominati dell'Organo di Indirizzo procedono alla cooptazione dei componenti designati operando una scelta sulla base di una valutazione di tipo selettivo-comparativo, nell'interesse della Fondazione.

Articolo 13

Poteri dell'organo d'indirizzo

1. L'Organo di Indirizzo:

- 1) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modifiche dello statuto e dei regolamenti interni;
- 2) individua i settori di intervento e determina le linee strategiche dei programmi di intervento della Fondazione per periodi di tempo di durata triennale;
- 3) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e determina la misura dei relativi rimborsi spese e dell'eventuale gettone di presenza;
- 4) nomina i componenti del Collegio Sindacale, li revoca per giusta causa, e determina i relativi compensi, in conformità alle previsioni di legge vigenti in materia;
- 5) determina l'eventuale gettone di presenza dei partecipanti a comitati e commissioni istituite dal Consiglio di Amministrazione;
- 6) esercita l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 7) approva il bilancio d'esercizio nonché i Documenti Programmatici Previsionali (Triennale e Annuale);
- 8) definisce le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- 9) delibera trasformazioni e fusioni;
- 10) delibera l'eventuale istituzione delle imprese strumentali con contabilità separata nonché l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni di controllo in imprese strumentali;
- 11) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 14

Convocazione

1. L'adunanza dell'Organo di Indirizzo deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e per l'approvazione del Documento Programmatico Previsionale Annuale.

2. L'adunanza è convocata ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante invio, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione, di un avviso al domicilio dei componenti dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica confermati o altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e in seconda convocazione.

E' ammessa la possibilità che la riunione dell'Organo di Indirizzo si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona

fede, ed in particolare:

a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. La seconda convocazione può essere tenuta non prima del primo giorno successivo a quello della prima convocazione.

4. L'adunanza è inoltre convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o gliene faccia richiesta motivata almeno un decimo dei componenti dell'Organo di Indirizzo, la maggioranza dei consiglieri od il Collegio Sindacale.

5. L'Organo di Indirizzo è validamente costituito in prima convocazione quando sia presente un numero di componenti pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione qualora sia presente almeno un terzo dei componenti intervenuti.

6. Ogni componente ha diritto ad un voto.

Articolo 15

Deliberazioni dell'organo d'indirizzo

1. Le adunanze dell'Organo di Indirizzo sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma di statuto. Chi presiede l'Organo di Indirizzo ha funzioni d'ordine e, non essendo un componente dell'Organo di Indirizzo, non può esercitare il diritto di voto.

2. Alle adunanze dell'Organo di Indirizzo partecipano senza diritto di voto i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

3. L'Organo di Indirizzo delibera a maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi fra questi ultimi gli astenuti. Le votazioni che abbiano per oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che l'Organo di Indirizzo, all'unanimità, stabilisca altra forma di votazione. La proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Articolo 16

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

1. Salvo una diversa deliberazione unanime dell'Organo di Indirizzo, l'elezione alle cariche del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avverrà a maggioranza assoluta dei membri dell'Organo di Indirizzo.

Articolo 17

Componenti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di consiglieri non inferiore a 7 e non superiore a 11, fissato dall'Organo di Indirizzo all'atto della nomina.
2. I consiglieri devono essere scelti tra i componenti dell'Organo di Indirizzo, nominati dall'Ente Fondatore e suoi futuri successori; in questo caso, con l'accettazione della carica, essi decadono dall'incarico nell'Organo di Indirizzo, e vengono sostituiti secondo la procedura prevista all'art. 11.
3. I consiglieri devono possedere specifiche competenze coerenti con le finalità della Fondazione, secondo quanto determinato con regolamento dell'Organo di Indirizzo.

Articolo 18

Nomina del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente viene scelto fra i consiglieri residenti in uno dei Comuni che alla data del 29 febbraio 2016 appartenevano alla Provincia di Pordenone.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente della Fondazione.

Articolo 19

Durata

1. I componenti il Consiglio restano in carica tre anni e possono essere eletti per un massimo di quattro mandati consecutivi.
2. I componenti il Consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.
3. In caso vengano a mancare uno o più consiglieri, il Presidente entro 30 (trenta) giorni convoca l'Organo di Indirizzo per la loro sostituzione.
4. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati, restano in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

Articolo 20

Poteri del Consiglio

1. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Organo di Indirizzo dalla legge e dal presente statuto.

In particolare il Consiglio:

- a) redige il bilancio d'esercizio con la nota integrativa e la relazione sulla gestione e lo trasmette al Collegio Sindacale almeno 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'Organo di Indirizzo convocata per la relativa approvazione;
- b) redige i Documenti Programmatici Previsionali (Triennale e Annuale);
- c) propone all'Organo di Indirizzo il testo dei Regolamenti

Interni;

d) delibera sulle erogazioni, nell'ambito dei programmi generali approvati dall'Organo di Indirizzo;

e) approva l'organigramma, assume il personale dipendente, ne determina il compenso, le promozioni, i provvedimenti disciplinari, la rimozione, il collocamento a riposo;

f) delibera l'acquisto e la cessione di beni mobili ed immobili, nonché la concessione di garanzie reali e personali;

g) designa i rappresentanti negli organi delle società partecipate;

h) delibera sulla stipulazione di atti e contratti, sia con privati che con enti pubblici;

i) promuove azioni giudiziarie, delibera sulle stesse, su arbitrati e transazioni;

j) delibera sulla istituzione di comitati e commissioni con funzioni consultive temporanee o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni, i poteri, la durata e proponendo la misura della relativa remunerazione all'Organo di Indirizzo;

k) propone all'Organo di Indirizzo le modifiche statutarie.

2. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Presidente, determinando i limiti della delega.

3. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio, secondo le modalità da questo fissate all'atto dell'attribuzione delle deleghe stesse.

Articolo 21

Adunanze e deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario presso la sede o altrove, purché nel territorio dello Stato italiano.

E' ammessa la possibilità che la riunione del Consiglio si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede, ed in particolare:

a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica confermati o altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell'avvenuto

ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio, il Collegio Sindacale ed al Direttore, se nominato; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma idonea, almeno 24 ore prima.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei componenti intervenuti - non computandosi fra questi ultimi gli astenuti - ad eccezione delle proposte relative alle modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni, che devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio.

5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma del successivo articolo 22, comma 2.

7. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono redatti da un Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Articolo 22

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Organo di Indirizzo, senza diritto di voto, convoca e presiede il Consiglio, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di questo e sul conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

2. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dette funzioni sono esercitate dal Consigliere che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio, e in caso di nomina contemporanea dal più anziano d'età.

3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

4. In situazioni di urgenza improrogabile, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari dei quali deve riferire al Consiglio nella prima riunione successiva.

5. Il Presidente ha la facoltà, sentito il Consiglio, di delegare la rappresentanza della Fondazione ad altri componenti il Consiglio, in occasione di singoli atti, o permanentemente, fino a revoca, per categorie di atti.

Articolo 23

Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre componenti effettivi e due supplenti, nominati dall'Organo di Indirizzo.

Essi svolgono funzioni di controllo di legalità, ai sensi delle norme vigenti. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. Con l'immissione nella carica, i sindaci effettivi decadono da ogni altra carica eventualmente ricoperta nella Fondazione.

3. I Sindaci debbono essere scelti fra esperti in discipline giuridiche, economiche o bancarie, ed essere abilitati all'attività di revisore legale dei conti.

4. I sindaci restano in carica tre anni e possono essere confermati per un massimo di tre mandati consecutivi. In ogni caso i sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

5. Essi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio e dell'Organo di Indirizzo.

6. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; esso delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

7. In caso di morte, rinuncia, decadenza o comunque cessazione dalla carica di un sindaco, gli subentrano i supplenti in ordine di età. Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata senza indugio l'adunanza dell'Organo di Indirizzo perché provveda alla sua integrazione.

Articolo 24

Attribuzioni del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie; controlla la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, il rispetto delle norme per la redazione dei bilanci.

2. Il Collegio Sindacale redige una sua relazione al bilancio d'esercizio.

Articolo 25

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione quale risultante dall'atto costitutivo;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto e specificatamente destinati al patrimonio della fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite e proventi non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione

Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

La Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, osserva criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata. Il patrimonio è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità.

Articolo 26

Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima non espressamente destinati al patrimonio;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi non espressamente attribuiti al patrimonio della fondazione pervenuti dall'UE, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e non;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- da ogni altro contributo in qualsiasi forma concesso dal fondatore e da terzi. Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 27

Bilancio

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio corredato da una relazione sulla gestione e lo sottopone all'Organo di Indirizzo per l'approvazione.
3. Il bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa.
4. La relazione sulla gestione illustra, in apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari, nonché le politiche perseguite per garantire la sostanziale integrità del patrimonio.
5. Il progetto di bilancio con la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale devono restare depositati presso la sede della Fondazione negli otto giorni che precedono l'adunanza dell'Organo di Indirizzo chiamata ad approvarli.
6. L'Organo di Indirizzo approva il bilancio di esercizio entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.
7. Entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il Documento Programmatico Previsionale relativo all'attività programmata dalla

Fondazione per l'esercizio successivo, e lo sottopone all'Organo di Indirizzo.

Redige inoltre il documento programmatico triennale e lo sottopone all'Organo di Indirizzo per l'approvazione entro il 31 dicembre del terzo anno di riferimento.

8. La Fondazione predispone contabilità separate con riguardo alle imprese strumentali esercitate direttamente.

9. La Fondazione applica, ove necessario, l'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, in materia di bilancio sociale.

Articolo 28

Libri obbligatori

La Fondazione tiene i seguenti libri:

- a) libro dei componenti dell'Organo di Indirizzo;
- b) libro dei verbali delle adunanze dell'Organo di Indirizzo;
- c) libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle delibere d'urgenza del Presidente;
- e) libro dei verbali delle adunanze del Collegio Sindacale;
- f) libro giornale;
- g) libro degli inventari.

Il Consiglio di Amministrazione può porre in uso eventuali altri libri facoltativi.

Articolo 29

Personale e servizi

1. La Fondazione si avvale di proprio personale, il rapporto col quale sarà regolato dalle norme di diritto privato.

2. La Fondazione può affidare, anche in via continuativa, funzioni e servizi a soggetti esterni.

Articolo 30

Compensi e rimborsi

1. La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, fatte salve le previsioni di cui ai commi seguenti.

2. Al Presidente, al Vice Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione per ogni partecipazione a riunioni di organi collegiali, può competere un gettone di presenza, determinato in via generale dall'Organo di Indirizzo e comunque proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni da coloro che risiedono o siano domiciliati fuori dal Comune sede della Fondazione, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal Consiglio.

3. Ai componenti dell'Organo di Indirizzo e di eventuali comitati e/o commissioni tecniche, dei quali possono far parte anche soggetti estranei agli organi della Fondazione, può competere un gettone di presenza, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle

specifiche competenze, nonché, per coloro che risiedono o siano domiciliati fuori dal Comune sede della Fondazione, il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle adunanze, anche eventualmente determinate in misura forfettaria, come deliberato dall'Organo di Indirizzo, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Nel caso di partecipazione a comitati e/o commissioni tecniche da parte di componenti dell'Organo di Indirizzo, agli stessi non potrà essere corrisposto più di un gettone di presenza nella stessa giornata, inclusa quella corrisposta per la eventuale partecipazione alla seduta dell'Organo di Indirizzo.

4. Ai componenti del Collegio Sindacale compete un compenso annuo ed un eventuale gettone di presenza, determinati in via generale dall'Organo di Indirizzo e comunque proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze, in conformità alle previsioni di legge vigenti in materia.

5. La retribuzione dei dipendenti è disciplinata in conformità alla legge, ai contratti ed agli usi.

Articolo 31

Scioglimento ed estinzione

1. La Fondazione ha durata illimitata.

2. La liquidazione può a essere disposta, oltre che nei casi previsti dalla legge, allorché ne faccia motivata richiesta unanime il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole dell'Organo di Indirizzo.

3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, primo comma, del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Articolo 32

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono i principi e le norme di legge vigenti in materia.

FIRMATO:

GUIDO BEVILACQUA (Impronta del Sigillo)